



Unione Europea



Regione Molise



Finmolise SpA



FONDO UNICO ANTICRISI

Regolamento di attuazione del Fondo di Garanzia per il Consolidamento dei debiti a lungo termine (oltre 5 anni), di cui alla D.G.R. n. 813 del 3/08/2009 e ss.mm.ii. (per ultima, la DGR n. 32/2014)

PREMESSA

1. Il presente Regolamento indica le procedure operative per la concessione delle garanzie per il consolidamento dei debiti a lungo termine, a valere sul Fondo di Garanzia istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 813 del 3/08/2009 e relative convenzioni attuative, comprensive degli aggiornamenti intervenuti, per ultimi, con la D.G.R. n. 722 del 20/11/2012, la D.G.R. n. 449 del 23/09/2013 e la DGR n. 32 del 10/02/2014.
2. Le operazioni di consolidamento sono finalizzate al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e ad un maggiore equilibrio finanziario, presupposto per la creazione di disponibilità finanziarie da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimento.
3. Il Regolamento opera nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "*de minimis*", pubblicato sulla GUUE L 379 del 28/12/2006, nonché del Regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla GUUE L 214/3 del 9/8/2008 e della Decisione C(2010) n. 4505 del 6/07/2010, con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Aiuto di Stato n. 182/2010 – Italia, denominato "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI".
4. Per le altre normative di riferimento e per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle Convenzioni stipulate tra Finmolise, Istituti finanziatori e Confidi in attuazione della D.G.R. 813/2009, i cui testi sono pubblicati sul BURM e reperibili sul sito internet www.finmolise.it.

1. IMPRESE BENEFICIARIE

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento esclusivamente le imprese aventi sede legale o operativa nel territorio della regione Molise, nel rispetto delle

condizioni di ammissibilità e dei massimali di aiuto previsti dalla normativa “de minimis” o, in alternativa, dalla normativa sugli “aiuti a finalità regionale” e sugli “aiuti in esenzione”, nonché - qualora l'operazione sia garantita con il concorso del FESR - delle ulteriori limitazioni prescritte dalle normative applicabili a tale Fondo. Le imprese di grandi dimensioni possono beneficiare delle suddette agevolazioni esclusivamente secondo il regime previsto dalla normativa “de minimis”.

Tali agevolazioni possono essere concesse anche ad imprese che, pur avendo sede legale in altre regioni, hanno filiali e/o sedi operative in Molise. L'impresa dovrà dimostrare che l'esposizione bancaria da ristrutturare è stata utilizzata per esigenze finanziarie necessarie per la conduzione delle attività svolte nella regione Molise (ad es. stipendi alle maestranze molisane, fatture relative ad investimenti effettuati in Molise, autoliquidante utilizzato su clienti che hanno acquistato merci e/o servizi in Molise, ecc).

2. Per impresa si intende qualunque entità esercente un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, in conformità alla definizione comunitaria di “impresa” riportata nel Regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008, Allegato 1 art. 1, a prescindere dalla sua dimensione. Per effetto di quanto disposto dalla DGR 449 del 23/09/2013 ed in conformità alla normativa nazionale dalla stessa richiamata, sono considerati ammissibili ai benefici delle agevolazioni di cui al presente Regolamento anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n.69/2013. Svolgendo questi ultimi un'attività economica, l'accezione di “impresa” utilizzata nel presente Regolamento ricomprende anche la categoria dei professionisti, come sopra richiamata.

3. Ai fini dell'ammissibilità riferita al settore di attività delle imprese richiedenti, occorrerà valutare l'attività per la quale si richiede l'intervento del Fondo. Quest'ultima dovrà ricadere in una delle classificazioni ISTAT, di cui all'Elenco delle Attività Economiche ATECO 2007, ammissibili alle agevolazioni e risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese, o al R.E.A., rilasciato dalla competente Camera di Commercio.

4. I seguenti aiuti sono da considerarsi totalmente esclusi dagli interventi di cui al presente Fondo:

a) aiuti concessi a imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

- i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
- ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

e) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

5. Alla data di presentazione della domanda le imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

2. OPERAZIONI AGEVOLABILI

1. Le operazioni agevolabili fanno riferimento a finanziamenti concessi dagli istituti finanziatori alle imprese ai fini del “consolidamento a lungo termine di passività a breve e medio periodo a titolo oneroso”.

2. Ai fini del presente Regolamento, per “consolidamento di passività” si intende la rinegoziazione di debiti, esposizioni finanziarie e prestiti concessi in favore dell'impresa beneficiaria, con la condizione che le operazioni in corso siano estinte e che l'istituto finanziatore emetta un nuovo prestito sul quale richiedere la concessione della garanzia;

3. Per “lungo termine” si intende una durata temporale superiore a 5 anni.

4. Per “passività a breve” si intendono i debiti verso banche aventi scadenza entro l'esercizio, riferiti a qualsiasi forma tecnica, nonché i piani di rientro, aventi sempre scadenza entro l'esercizio, inerenti a debiti incagliati presso il sistema bancario.

5. Per “passività a medio” si intendono i debiti verso istituti finanziatori, contratti attraverso mutui chirografari o mutui ipotecari, aventi scadenza non superiore a 36 mesi a far data dalla presentazione della domanda.

6. Il presupposto per l'accesso alle agevolazioni è l'ottenimento, da parte delle imprese beneficiarie, di un finanziamento a lungo termine che vada a sostituire i crediti oggetto dell'operazione di consolidamento, a condizione che il tasso di interesse al quale è regolata tale operazione risulti inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei debiti da consolidare o - quanto meno - al tasso medio degli stessi, risultante dal confronto tra quelli applicati, in rapporto alle durate residue. I contratti riferiti al finanziamento per il consolidamento dei debiti dovranno essere stipulati in data successiva all'1/4/2010 (data di pubblicazione sul BURM del precedente Regolamento) e potranno essere condizionati anche al rilascio della garanzia di cui al presente Fondo. Le modifiche intervenute con la DGR 722/2012 sono applicabili a far data dall'1/12/2012, giorno di pubblicazione di detta Deliberazione sul BURM. Le modifiche intervenute con la DGR 449/2013 sono applicabili a far data dall' 1/10/2013, giorno di pubblicazione di detta Deliberazione sul BURM. Le modifiche intervenute con la DGR 32/2014 sono applicabili a far data dall'1/3/2014, giorno di pubblicazione di detta Deliberazione sul BURM.

7. Il valore delle passività a titolo oneroso in essere alla data di presentazione della domanda (ivi compreso l'importo dei piani di rientro inerenti a debiti incagliati presso il sistema bancario), nonché il riferimento dei tassi di interesse applicati per ciascuna linea di debito oggetto di consolidamento, andrà attestato dall'istituto finanziatore prescelto dall'impresa richiedente, sia nel caso in cui i debiti siano nei suoi confronti, sia nel caso in cui gli stessi

siano nei confronti di altri intermediari finanziari. In tale ultima circostanza, l'istituto finanziatore prescelto rilascerà la suddetta attestazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli altri istituti creditori dell'impresa. Condizione di efficacia dell'operazione sarà l'avvenuta estinzione dei debiti dell'impresa beneficiaria oggetto di consolidamento attraverso il versamento dei relativi importi da parte dell'istituto prescelto direttamente a ciascun istituto creditore. Documentazione comprovante l'avvenuta estinzione dei predetti rapporti dovrà essere trasmessa dall'Istituto finanziatore alla Finmolise entro 30 giorni dalla sua effettuazione.

8. Nel caso di consorzi e società consortili, le operazioni di consolidamento dovranno riguardare esclusivamente passività del consorzio o della società consortile. Nel caso di professionisti, le operazioni di consolidamento dovranno riguardare esclusivamente passività maturate per il finanziamento dell'attività professionale.

9. Ciascuna impresa potrà accedere al presente Fondo con un'unica operazione di consolidamento. In caso di ammissione dell'operazione al Fondo, la medesima impresa non potrà presentare altre domande di consolidamento per almeno 24 mesi dalla data di concessione della garanzia.

3. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva dell'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria. I limiti massimi sopraindicati dovranno essere rispettati anche in caso di richiesta di accesso alla controgaranzia.

2. L'ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 2.500.000,00, come sancito dal sopra richiamato Aiuto di Stato n. 182/2010 – Italia, denominato “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”, approvato dalla Commissione Europea, e non potrà superare il massimale di Euro 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis”.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia presentata ai sensi del regime “de minimis”, il predetto massimale è ridotto ad Euro 750.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada, ad Euro 56.250,00 per le imprese agricole e ad Euro 225.000,00 per le imprese operanti nel settore della pesca. I suddetti limiti vanno comunque verificati rispetto ad eventuali agevolazioni de minimis già ottenute dalla imprese richiedenti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Infatti, il Regolamento *de minimis* prevede una soglia massima di aiuto parti ad Euro 200.000,00 in capo alla medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

Coloro che, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo “*de minimis*” devono indicare, pertanto, tale dato nel modulo di domanda, cosicché le agevolazioni siano concesse per l'importo residuo, assicurando il rispetto del massimale previsto dal citato Regolamento “*de minimis*”.

4. APPLICAZIONE DEI MOLTIPLICATORI

Con D.G.R. 722 del 20/11/2012, la Giunta Regionale ha autorizzato la Finmolise ad operare anche senza il coinvolgimento dei Confidi. Ne discende che l'impresa può fare domanda di concessione della garanzia direttamente ed esclusivamente alla Finmolise, come precisato ulteriormente nel successivo art. 5. Qualora, invece, l'impresa intenda attivare la co-garanzia del Confidi, quest'ultimo potrà intervenire rilasciando una garanzia di primo livello nella misura compresa tra lo 0,01% ed il 50% della massima garanzia attivabile, tale che la sommatoria delle garanzie concedibili da Confidi e Finmolise sia comunque non superiore all'80% del finanziamento assentito. Ai sensi della D.G.R. n. 1240 del 21 dicembre 2009, la Finmolise, gli eventuali Confidi cofinanziatori e gli istituti finanziatori dovranno assicurare, con riferimento al presente strumento, l'applicazione di un moltiplicatore minimo di 1:5. Le modalità di applicazione dei moltiplicatori e di trasferimento delle risorse sono riportate nelle convenzioni quadro approvate in allegato alla medesima Deliberazione di Giunta regionale 1240/2009, come recepite nelle specifiche convenzioni sottoscritte tra le parti.

5. CRITERI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

1. Il presente strumento viene attivato mediante procedura a sportello.
2. La presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire a decorrere dal giorno successivo all'1/4/2010 e fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, così come stabilito all'art. 3 della convenzione quadro tra Finmolise e Istituti finanziatori, di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 1240/2009. In ogni caso, salvo proroghe concesse dalla Commissione Europea e dalla Regione Molise, le domande non potranno essere presentate oltre il termine del 30/11/2015, al fine di consentire alla Finmolise di rispettare il termine ultimo per il rilascio delle garanzie, fissato al 31/12/2015.
3. La domanda va presentata alla Finmolise. Nel caso di attivazione della garanzia di primo livello richiesta ad un Confidi convenzionato con Finmolise, la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte dell'impresa richiedente dovrà avvenire inviando la documentazione prevista al Confidi, e per conoscenza alla Finmolise, nella medesima giornata.
4. Il modulo di domanda di cui all'*Allegato n. 1* è disponibile sul sito web www.finmolise.it – sito accessibile anche attraverso l'apposito link presente sul sito della Regione Molise (www.regione.molise.it) – a far data dal giorno indicato al comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui l'impresa decida di non ricorrere alla garanzia di primo livello dei Confidi, occorrerà barrare sul modulo di domanda lo spazio destinato all'indicazione del Confidi ed indirizzare il modello esclusivamente alla Finmolise.
5. La data di spedizione delle domande, in base alla quale viene assegnato un numero di protocollo, determina l'ordine per la successiva valutazione delle stesse da parte della Finmolise.
6. Il modulo di domanda deve essere corredato, pena l'inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- dichiarazione dell'impresa richiedente relativa agli aiuti dichiarati incompatibili con le Decisioni della Commissione Europea di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 23/05/2007, resa secondo lo schema di cui all'*Allegato n. 2*;
- dichiarazione sostitutiva degli elementi contenuti nel certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, comprensivo di dichiarazione di vigenza fallimentare, o, in alternativa, copia conforme all'originale di un certificato non scaduto (per i professionisti, dichiarazione di iscrizione all'albo);
- copia dei bilanci degli ultimi 2 anni, completi degli allegati (per i professionisti, copia delle ultime dichiarazioni dei redditi);
- bilancio intermedio dell'anno corrente aggiornato ad almeno 2 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni con allegate le ricevute dei relativi versamenti;
- delibera dell'Istituto finanziatore di approvazione della pratica di consolidamento dei debiti a lungo termine, qualora intervenuta.

7. Le attività di valutazione dell'Istituto finanziatore dovranno tener conto dei criteri di merito creditizio dell'impresa, nonché del principio di diligenza e correttezza professionale, tenendo in debita attenzione il grado di rischiosità dipendente dallo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa nel suo complesso e della situazione generale del settore di riferimento.

8. Ai fini della concessione delle garanzie di cui al presente Fondo, la Finmolise dovrà applicare, in linea generale, i criteri di valutazione economico-finanziaria vigenti per l'ammissione di similari operazioni al Fondo centrale di Garanzia di cui alla legge 662/96, consultabili sul sito internet ministeriale www.fondidigaranzia.it, anche per il tramite del sito internet www.finmolise.it. I predetti criteri potranno essere derogati in senso maggiormente favorevole per le imprese, limitatamente alle operazioni che non prevedono la richiesta o l'attivazione di cogaranzie e/o controgaranzie a valere sul citato Fondo di cui alla L. 662/96, purché siano sostenibili con la corretta tenuta del Fondo unico anticrisi e coerenti con il quadro delle norme e delle prassi generali relative alla valutazione del merito creditizio, nonché con i vincoli delle garanzie operate.

9. L'Istituto finanziatore ed il Confidi non potranno richiedere alle imprese beneficiarie il rilascio di garanzie accessorie, quali garanzie reali, bancarie o assicurative, se non in misura inferiore o pari alla quota di finanziamento non coperta da garanzie pubbliche, fatti salvi i casi di mutuo ipotecario, di ampliamento o ristrutturazione di precedenti finanziamenti accordati e/o di programmi imprenditoriali che prevedano un elevato contenuto di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, ferme restando le compatibilità da assicurare con le regole previste per l'accesso alla co-garanzia o controgaranzia di cui al Fondo della citata legge 662/96.

10. In caso di attivazione della garanzia di primo livello, ai fini della concessione della garanzia da parte della Finmolise, il Confidi, eseguita la propria istruttoria, invia alla Finmolise, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la seguente documentazione:

- delibera di concessione della garanzia rilasciata dal Confidi nel rispetto di quanto riportato nella convenzione quadro Finmolise-Confidi e nel presente regolamento di attuazione;
- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- indicazione degli oneri complessivamente posti a carico dell'impresa richiedente, con dettaglio della commissione “una tantum” applicata e di eventuali altri oneri addebitati per la partecipazione al Fondo;
- delibera dell'Istituto finanziatore di approvazione della pratica di consolidamento dei debiti a lungo termine, anche subordinata alla concessione della garanzia di cui al presente Fondo, comprensiva del piano di ammortamento relativo all'operazione deliberata.

11. Gli adempimenti relativi all'istruttoria della Finmolise e alla successiva concessione delle garanzie sono disciplinati nella convenzione quadro di cui al comma 2 del presente articolo.

12. Tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima operazione di consolidamento risultata agevolabile sia solo in parte coperta dalle risorse residue, si procede alla concessione di una somma pari alle suddette risorse.

13. Oltre agli obblighi indicati nella Convenzione quadro Finmolise-Confidi di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1240/2009, il Confidi dovrà effettuare, per suo conto, un monitoraggio dell'andamento delle operazioni portate a finanziamento sul presente Fondo e comunicare alla Finmolise tutti gli eventi significativi che possano compromettere il corretto avanzamento dell'intervento, nonché ogni variazione riguardante i dati esposti nel modulo di domanda presentato dall'impresa che dovesse intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino i requisiti di accesso alla procedura ed intervengano successivamente alla data di presentazione della domanda, ma prima della concessione delle agevolazioni, la relativa domanda è considerata decaduta.

14. Oltre agli obblighi indicati nella Convenzione quadro Finmolise-Confidi di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1240/2009 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, il soggetto finanziatore dovrà far pervenire alla Finmolise dichiarazione attestante l'effettiva data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata e il tasso applicato all'operazione.

6. NOTIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene trasmesso dalla Finmolise ai Confidi e agli Istituti finanziatori convenzionati per la relativa notifica, anche mediante l'utilizzo della sola posta elettronica, agli indirizzi indicati nelle rispettive convenzioni. Trascorsi 15 giorni dall'avvenuta notifica, in assenza di obiezioni da formalizzare con le medesime modalità, il regolamento si intenderà tacitamente accettato e pienamente vigente per l'esecuzione delle operazioni nei confronti delle imprese e tra le parti.